



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed, in particolare, l’articolo 2 come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
- VISTO il decreto ministeriale relativo all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 novembre 2014;
- VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il Codice del processo amministrativo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272 “Regolamento recante individuazione dei termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 273 “Regolamento recante individuazione dei termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;
- VISTA la circolare n. 4/12 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione del



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

novellato articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riferito ai poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo;

EVIDENZIATO

che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico sono identificati nel decreto ministeriale relativo all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2014 ed entrato in vigore il 15 novembre 2014;

RITENUTO

dover provvedere all'individuazione dei soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia della Amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle stesse strutture;

DECRETA

Art. 1

1. In attuazione dell'articolo 2, commi 9-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35, il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'emanazione di provvedimenti amministrativi del Ministero dello sviluppo economico, per le strutture centrali con sede a Roma è attribuito al direttore generale preposto alla struttura di cui fa parte l'ufficio che ha omesso o ritardato l'emanazione del provvedimento.
2. Per le sedi territoriali degli Ispettorati, il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato dal direttore generale della Direzione generale per le attività territoriali, di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 158.

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Roma, 21 NOV. 2014

IL MINISTRO